

## **Barbara Pozzo, Federigo Bambi (a c. di), L'italiano giuridico che cambia, Accademia della Crusca, Firenze 2012**

Secondo volume della collana «Le varietà dell'italiano. Scienze arti professioni», il libro riunisce gli atti del convegno omonimo tenutosi alla Villa Medicea di Castello a Firenze, sede dell'Accademia della Crusca, il 1° ottobre 2010. Ha il duplice merito di focalizzare l'attenzione sulla dimensione linguistica del diritto e, soprattutto, di tematizzare un fenomeno generalmente trascurato anche quando si varano grandi cantieri legislativi destinati a introdurre innovazioni importanti in una determinata disciplina, ossia l'evoluzione della lingua in cui si esprime il diritto.

Il diritto e la lingua che lo articola sono in generale poco inclini al cambiamento. Non che rifuggano qualsiasi evoluzione, ci mancherebbe, ma se cambiamento deve esserci, questo va motivato e debitamente documentato. Esempio in proposito il caso della legislazione: la modifica di un testo normativo impone in generale di esperire le procedure previste per l'adozione degli atti normativi, sicché è possibile ricostruire in dettaglio *ex post* ogni tappa del divenire di un testo. Le modifiche legislative sono in questo senso il modo principale e più manifesto con cui il diritto si adegua ai cambiamenti in atto nella società e, considerato lo stretto rapporto tra lingua e diritto, rappresentano anche il canale privilegiato per le innovazioni lessicali o terminologiche nel diritto. Casi tipici di tali sviluppi possono essere l'entrata o la soppressione di concetti e termini nella legislazione; vi si sofferma ad esempio Mannozi (119) rilevando l'entrata recente nel diritto penale italiano di concetti ripresi dal diritto anglosassone come l'«oltre ragionevole dubbio», il «giusto processo» o il «patteggiamento», ma nello stesso ordine di idee si possono citare pure i nuovi concetti e istituti entrati nel diritto unionale con il Trattato di Lisbona, che ha risemantizzato in modo particolare termini come «passerella», «freno di emergenza», «clausola di flessibilità», ma anche «codecisione», «procedura legislativa ordinaria o speciale» (Guggeis, 213). Modifica può voler dire anche decadenza di parole: in ambito penale sono ad esempio scomparsi concetti che non rientrano più nelle norme incriminatorie come «duello», «adulterio», «concubinato», divenuti oramai fossili giuridici (Mannozi, 122). Al di fuori di questi cambiamenti riconducibili a modifiche o all'adozione di nuovi disposti, la lingua del diritto tende ad essere molto conservatrice, sia per garantire la certezza e attendibilità delle disposizioni sia perché intrinsecamente autoreferenziale e altamente codificata, al punto che taluni tipi di linguaggio giuridico, come quello processualcivilistico, sembrano assolutamente impermeabili ad innovazioni in quanto per essenza «coriacei al cambiamento» (Cavallone, 85). Tale immobilità si riscontra pure nel linguaggio degli ope-

ratori del diritto, chiamati non a caso a dover «tradurre» proprio nel linguaggio formalizzato, astratto e univoco del diritto le narrazioni dei fatti reali che raccolgono dai loro clienti (Cavallone, 89); in questo caso la traduzione nelle categorie astratte del giure è un presupposto irrinunciabile per poter dare una risposta giuridica a un problema concreto, giacché astratto è pure il referente delle parole giuridiche: «non si illudano, gli uomini in carne ed ossa, che il diritto parli di loro» (Galgano, citato da Mannozi, 107).

Ora, secondo il parere delle due categorie di attori chiamate ad esprimersi al convegno, i giuristi e i linguisti, questa situazione di stabilità o di evoluzione «controllata» tende oggi ad incrinarsi sotto la spinta di una situazione di grande permeabilità dei singoli ordinamenti giuridici nazionali, permeabilità che genera diversi «flussi giuridici» tra un ordinamento e l'altro (Visconti, 191, riprendendo un concetto elaborato da Lupoi) e che può essere d'altra parte considerata una manifestazione, tra altre, della generale «tempesta delle lingue» che caratterizza l'attuale globalizzazione (Gualdo, 195, rifacendosi al titolo di una celebre *lectio magistralis* di Sabatini). Più in particolare, i singoli interventi mettono in evidenza come indipendentemente da che cosa si voglia intendere con «italiano giuridico» (l'italiano del legislatore, del giudicante, della dottrina o dell'operatore del diritto?), la lingua italiana usata nell'area giuridica subisce oggi forti influssi dall'inglese, sia per il prestigio del modello di certi istituti o schemi concettuali tipici del *common law* sia per diretta importazione di tipologie contrattuali invalse nei mercati globalizzati. Come insegna la storia dell'italiano giuridico, le interferenze linguistiche non sono una novità, giacché l'italiano giuridico ha dovuto sin dalle origini fare i conti con la traduzione e confrontarsi criticamente con altre lingue, dapprima il latino e poi il francese e il tedesco (lo illustra l'efficace excursus storico di Bambi). Quello che è nuovo è l'entità – massiccia – dell'influenza e, diremmo noi, dell'infatuazione per tutto quanto ha tonalità anglosassoni, il che provoca forti oscillazioni terminologiche nel recepimento e talvolta adattamenti e traduzioni italiane approssimative (ad esempio *transazione* per *transaction*, *contro esame* per *cross examination*) ma anche, paradossalmente, l'impiego di termini inglesi per designare istituti per i quali la lingua italiana già dispone di un equivalente assodato (*board* invece di *comitato*, *governatore* di una regione invece di *presidente*, *stalking* invece del peraltro già codificato *atti persecutori*); non stupisce allora l'osservazione di chi lamenta in questa presenza pervasiva dell'inglese non solo la inevitabile intrusione di una lingua franca, bensì una pressione arrogante e imperialistica (Gualdo, 199). Vero è che il linguaggio giuridico è meno toccato di altri (ad es. quello della finanza e dell'economia) dal peso dei forestierismi (lo ricorda Cortelazzo, 180) ma il fenomeno è tuttavia unanimemente constatato; del resto, tale intrusione dell'inglese mostra

che anche nell'area del diritto l'italiano scientifico sconta, come in altre discipline, la sua debolezza a livello internazionale (Gualdo, 199). La presenza nel discorso giuridico ma anche nella legislazione di termini privi di una traduzione italiana, risultanti da calchi sull'inglese o tradotti in modi diversi (si veda l'esempio di «class action» che ha sinora trovato due equivalenti differenti in altrettanti atti normativi: «azione collettiva risarcitoria» e «azione di classe», Cavallone, 94) spezza il legame univoco che nel diritto deve unire il concetto e il segno linguistico pregiudicando le attese che si possono nutrire nei confronti dell'italiano giuridico. Ma proprio su quella che dovrebbe essere la «poetica» del linguaggio giuridico non tutti hanno le stesse esigenze: al giurista preme salvaguardare le specificità del linguaggio giuridico, affinché questo possa adempiere in modo ottimale (ossia senza anfibolie e ambiguità) la sua funzione di strumento operativo e tecnico per costruire il tessuto organizzativo della società, ossia affinché «sia in grado di veicolare [...] concetti che siano univoci, predefiniti e comunemente accettati» (Gambaro, 38) e questo anche se a tal fine occorra sconfessare il presupposto che la legge debba essere accessibile a tutti i cittadini – e con esso tutti i programmi di semplificazione del linguaggio istituzionale – poiché «il linguaggio del diritto non è, e non può essere, per tutti» (Gambaro, 47). Il linguista, più attento alla funzione comunicativa del linguaggio, ritiene invece che data la sua vocazione politica, cioè di disciplina della vita nella *polis*, l'autoreferenzialità del linguaggio giuridico vada superata, o per lo meno temperata, giacché ritiene naturale «che sia il linguaggio giuridico a dover fare i conti con la lingua comune, e non viceversa» (Cortelazzo, 182).

Parallelamente a tale pervasività diretta della nuova lingua franca, vi è l'influenza indiretta nell'ordinamento italiano dei termini coniatati a livello unionale. Qui l'influenza dell'inglese è doppiamente indiretta, poiché il multilinguismo europeo si fonda su un inglese «ibrido» (non necessariamente portatore di concetti del diritto anglosassone e praticato da funzionari non anglofoni) che intende veicolare istituti che trovino possibilmente un'applicazione uniforme nei singoli Stati membri e che di conseguenza non corrispondono necessariamente a concetti analoghi nei singoli ordinamenti giuridici degli Stati, ma siano armonizzati coerentemente nelle 23 lingue ufficiali dell'Unione. La problematica dell'italiano in cui si esprime il diritto unionale non è quindi più tanto di trovare termini che possano avere una corrispondenza diretta con la terminologia d'Italia, quanto invece di perseguire una «corrispondenza circolare» all'interno delle lingue unionali per garantire la necessaria coerenza e uniformità delle normative europee (Pozzo, 13), anche se in tal modo si crea un nuovo italiano giuridico scisso da quello dell'ordinamento giuridico della Repubblica. Il diritto europeo, prima comunitario e ora unionale, è pertanto una ricca fonte di termini e istituti nuovi

nella lingua italiana dei quali è necessario ricordare le specificità per non amalgamarli con pseudo equivalenti propri all'ordinamento italiano (Guggeis, 213).

Oltre a queste tendenze macroscopiche, che i relatori approfondiscono nelle rispettive aeree di competenza ben oltre di quanto qui si riferisce sommariamente, vi sono altri cambiamenti in atto nell'italiano giuridico ma meno vistosi. Uno concerne la nozione stessa di cui si discorre e il suo formante principale; infatti, se è pacifico rilevare che ogni formante del diritto dispone del «suo» italiano, resta da stabilire a quale fra queste varianti di italiano spetti la primazia o il ruolo di riferimento. Secondo Gambaro, in Italia dagli anni 1950 si è affermata la tendenza di voler identificare il linguaggio del diritto con il linguaggio della legislazione, un'equazione nefasta poiché il testo legislativo usa una lingua tesa alla ricerca del consenso più che della precisione sistematica, per cui è andato affermandosi anche nel diritto un uso del linguaggio poco rigoroso e anfibologico, con sintagmi che non rinviano affatto a categorie ordinanti, al punto che in casi estremi si ritrovano oggi «nelle prassi discorsive italiane parole tecniche bastarde che non hanno radici né in italiano né in inglese e che in definitiva non veicolano alcun concetto giuridico» (Gambaro, 45). Ma il recepimento sempre più massiccio di termini inglesi nella legislazione di singoli settori, segnatamente quello finanziario, doganale, assicurativo ecc., dimostrerebbe che in realtà oggi si assiste al capovolgimento «dell'idea secondo cui il linguaggio giuridico è il linguaggio del legislatore» (Gambaro, 40). Un'altra tendenza di più lungo respiro è amaramente delineata dallo storico della lingua giuridica Fiorelli, il quale citando ampiamente un testo poetico-giuridico del Bronzino lamenta la generale compartimentazione dei linguaggi settoriali – a cui non sfugge neppure quello giuridico. In questo poemetto che è nel contempo anche una «scrittura privata» della Firenze del 1554 Fiorelli trova l'andamento della prosa e la naturalezza del parlato «qual era in uso nella Firenze di Cosimo primo»; eppure, precisa lo storico della lingua, questo poetare permetteva di parlare di affari e di argomenti legali e si avvaleva di un linguaggio utilizzato sia in famiglia sia nei tribunali e comprensibile ancora al lettore di oggi; forme linguistiche oggi impensabili vista la «cappa di piombo dei tecnicismi e dei formalismi che stanno riducendo il ragionare giuridico a mero fatto cerebrale» (Fiorelli, 247) e che hanno scavato lacerazioni ben più profonde di quanto possa fare l'irruzione di termini inglesi nell'italiano giuridico contemporaneo.

Se è vero che talune varietà di italiano giuridico paiono meno soggette ai cambiamenti menzionati, al punto che vi è anche chi chiede provocatoriamente se l'italiano giuridico stia veramente cambiando (Cortelazzo), un cambiamento che pare tuttavia indiscutibile, e che traspare in tutti gli interventi, è l'importanza assunta dalla traduzione per il formarsi dell'italiano giuridico contemporaneo.

Come già rilevato, l'italiano giuridico ha contratto debiti con la traduzione sin dalle sue origini (si veda il saggio di Bambi, in cui si ricorda tra l'altro che tra i requisiti per esercitare il notariato nella Bologna del 1250 vi era anche quello di saper tradurre dal latino), ma considerata la grande permeabilità degli ordinamenti giuridici odierni e il multilinguismo del diritto unionale, il traduttore è diventato oggi una figura chiave per potersi orientare nel mondo del diritto e capirne il funzionamento. Diversi autori sottolineano in effetti il ruolo fondamentale svolto dalla traduzione e dai traduttori (Cortelazzo, 180), ma anche le difficoltà connesse con questo lavoro di mediazione. Il rischio è sempre grande non solo di cadere in trappole di assonanze o falsi amici, ma anche di rendere il testo d'arrivo impreciso, approssimativo o d'una «genericità espressiva talvolta sconcertante» (Ruggieri, 160). Ci si rende conto – ma molti continuano ancora a volerlo ignorare – che la traduzione è un'operazione complessa che, nell'area del diritto, presuppone competenza giuridica e cultura comparatistica (Gambaro, 45) come pure, aggiungiamo noi, competenze linguistiche ben superiori alla media. Il traduttore di testi giuridici non può non affiancare alla indispensabile ricerca oculata di equivalenti oggettivi degli istituti sul piano strettamente giuridico e semantico la preoccupazione per una integrazione degli stessi in un adeguato assetto (morfo)sintattico, proprio a sostegno di una equivalenza a tutto campo e quindi al servizio di quel bene assoluto, in questo ambito, che è la certezza del diritto, particolarmente insidiata in un contesto multilingue. Il traduttore deve farsi non solo mediatore ma anche garante della materia trasposta e riformulata in un'altra lingua e in un altro ordinamento giuridico. L'operazione non è certo delle più agevoli e talvolta richiede il sacrificio dell'eleganza linguistica sull'altare della chiarezza espositiva. E dunque il fatto che, da personaggio invisibile, il traduttore e i suoi problemi si trovino al centro dell'attenzione di un convegno sull'italiano giuridico attuale e futuro consente di sperare in una maggiore presa di coscienza dell'importanza di questa professione e in una sua più fattiva considerazione nei curricula universitari anche di materie giuridiche. Un cambiamento non da poco.

*Jean-Luc Egger, Cancelleria federale, Berna*

## Neil Duxbury, *Elements of Legislation*, Cambridge University Press, New York 2013

Schweizer Richterinnen und Richter legen Gesetze im Wesentlichen nach vier Methoden aus: Mit Hilfe der grammatikalischen, der systematischen, der historischen und der teleologischen Auslegung ermitteln sie den Sinn von Rechtsnormen. Damit steht die hiesige Justiz – genau gleich wie die deutsche – in der Tradition Friedrich Carl von Savignys, der diesen Kanon zu Beginn des 19. Jahrhunderts begründet hat. Im angelsächsischen Recht gelten demgegenüber andere, hierzulande weniger bekannte Grundsätze der Gesetzesinterpretation. Neil Duxbury, Professor an der London School of Economics and Political Science, widmet sich in seinem Buch mit dem etwas irreführenden Titel «*Elements of Legislation*» diesen Auslegungsregeln. Daneben beschäftigt sich der Autor mit zahlreichen Einzelthemen, etwa dem Unterschied zwischen *case law* und *statute law*, dem rechtsphilosophischen Problem, ob ein aus zahlreichen Abgeordneten bestehendes Parlament überhaupt einen einheitlichen gesetzgeberischen Willen bilden kann, oder dem Verhältnis zwischen Legislative und Judikative.

Nach der sogenannten *plain meaning rule* (auch als *literal rule* bezeichnet) sollen Gesetze nach ihrem Wortlaut ausgelegt werden. Das Gericht darf nicht danach fragen, was der Gesetzgeber mit einer bestimmten Norm beabsichtigte. Vielmehr muss es sich damit begnügen, den Erlass aus sich selbst heraus zu interpretieren und buchstabengetreu auf den ihm unterbreiteten Fall anzuwenden. Bei der *plain meaning rule* handelt es sich, wie Duxbury betont, keineswegs um die rechtshistorisch älteste Form der Gesetzesauslegung. Sie entstand vielmehr erst im 19. Jahrhundert, zu einem Zeitpunkt, als die englischen Gesetze einen verhältnismässig hohen Detaillierungs- und Präzisionsgrad erreichten. Auch heute noch messen viele angelsächsische Richterinnen und Richter der *plain meaning rule* ein grosses Gewicht bei. Nach Duxbury hat dies vor allem zwei Gründe: Die Regel verhindert am zuverlässigsten, dass sich die Judikative unter dem Deckmantel der Interpretation die Rolle der Legislative anmasst. Zudem stellt sie sicher, dass sich die Bürgerinnen und Bürger am Gesetzestext orientieren können.

Mitte 19. Jahrhundert entstand die sogenannte *golden rule*. Sie ist ebenfalls auf den Wortlaut eines Erlasses fokussiert und verlangt, dass die rechtsprechende Instanz den im Gesetz verwendeten Begriffen ihre gewöhnliche Bedeutung beimisst. Sollte nun allerdings die wortgetreue Auslegung zu einem geradezu absurden oder stossenden Resultat führen, muss das Gericht korrigierend eingreifen.

Neben diesen beiden dem Wortlaut verpflichteten Regeln kennt die angelsächsische Hermeneutik auch (ältere) teleologische Auslegungsmethoden, die nach dem Zweck eines Erlasses fragen. Duxbury geht hier vor allem auf die von Edmund Plowden (1518–1585) und Edward Coke (1552–1634) entwickelten Ansätze ein. Plowden wurde durch seinen anschaulichen Vergleich von Gesetzen mit Nüssen bekannt: Der Gesetzesbuchstabe entspricht nach seinem Sinnbild bloss der Nussschale. Diese birgt den Nusskern in sich, mithin den nicht ohne Weiteres erkennbaren Sinn einer Norm. Nach Plowden darf der Richter nicht dem Wortlaut einer Rechtsnorm verhaftet bleiben, sondern muss gewissermassen zum Kern der Nuss vordringen. Dabei hat er sich von Billigkeitsüberlegungen (*equity*) leiten zu lassen. Erweist sich ein Gesetz als lückenhaft, muss sich der Richter nach Plowden gedanklich in den Gesetzgeber hineinversetzen und sich – Aristoteles lässt grüssen (vgl. Art. 1 Abs. 2 ZGB) – fragen, wie dieser das Problem regeln würde. Plowdens Idee einer sich an der Billigkeit orientierenden Rechtsprechung vermochte sich nach Duxbury in der englischen Gerichtspraxis nicht durchzusetzen. Stärker rezipiert wurde demgegenüber der Ansatz Cokes. Er stellt in seiner *mischief rule* auf den vom Parlament mit einem Gesetz verfolgten Zweck ab. Das Gericht soll bei der Gesetzesauslegung folgende Fragen beantworten: Wie sah das *common law* vor dem Erlass des Gesetzes aus? Für welchen Missstand (*mischief*) hielt das *common law* keine Lösung bereit? Und auf welche Weise wollte das Parlament den Missstand beseitigen?

Soll der Wille des (historischen) Gesetzgebers ermittelt werden, stellt sich unweigerlich die Frage, mit welchen Hilfsmitteln dies zu geschehen hat. Für eine Schweizer Richterin oder einen Schweizer Richter mag die Antwort auf diese Frage trivial erscheinen: Ein Blick in die Botschaft oder die Protokolle der parlamentarischen Beratungen hilft bei Auslegungsschwierigkeiten weiter. Diese Selbstverständlichkeit, mit der hierzulande für die Auslegung Gesetzgebungsmaterialien beigezogen werden, ist der englischen Gerichtspraxis fremd. Wie Duxbury aufzeigt, machten die englischen Gerichte vom 17. bis ins späte 20. Jahrhundert kaum Gebrauch von den Materialien aus dem Gesetzgebungsprozess. Nach der sogenannten *exclusionary rule* galt nämlich einzig das im Gesetz selbst Niedergeschriebene als massgeblich. Demgegenüber war es der Justiz untersagt, auf die sogenannten Hansards (eine Art Protokolle der Parlamentsverhandlungen) zurückzugreifen. Erst 1992 lockerte das House of Lords mit dem Entscheid *Pepper v. Hart* dieses Verbot. Seither dürfen Gerichte aus Hansards gewonnene Erkenntnisse in ihre Entscheidungsfindung einfliessen lassen. Zulässig ist ein solcher Rückgriff auf die Gesetzgebungsgeschichte allerdings bloss in Ausnahmefällen, nämlich bei einem mehrdeutigen oder unklaren Gesetzeswortlaut. Sodann muss sich ein Minister der Regierung während der parlamentarischen Beratungen

ausdrücklich zum Sinn und Zweck der fraglichen Gesetzesbestimmung geäußert haben; die Erklärungen gewöhnlicher Parlamentarier sind demgegenüber unbeachtlich. Trotz dieser Einschränkungen ist der Beizug von Gesetzgebungsmaterialien – wie Duxbury betont – in England umstritten geblieben. Kritiker weisen etwa daraufhin, dass eine Lockerung der *exclusionary rule* die Rechtsberatungen und Prozesse verteuere. Denn die Anwaltschaft müsse nun nicht mehr nur den Gesetzestext, sondern zusätzlich auch noch die dazugehörigen Hansards konsultieren. Ferner wird in der Lehre befürchtet, dass sich der Gesetzgeber bei der Formulierung von Normen weniger Mühe geben könnte.

Am Ende seiner Abhandlung geht Duxbury auf zwei jüngere Entwicklungen ein, die seiner Auffassung nach für die Auslegung englischer Gesetze von grosser Tragweite sind. Section 3 des Human Rights Act von 1998 verpflichtet englische Gerichte dazu, sämtliche Erlasse wenn immer möglich EMRK-konform auszulegen. Noch einen Schritt weiter geht das EU-Recht. Sollte sich eine mit den EU-Normen kompatible Auslegung des englischen Landesrechts als unmöglich erweisen, hat das Gericht dem Gemeinschaftsrecht zum Durchbruch zu verhelfen. Duxbury beurteilt diese neueren Auslegungsansätze eher skeptisch. Damit verschwimme die Grenze zwischen zulässiger Auslegung und unzulässiger richterlicher Gesetzgebung zusehends – mit gegenwärtig noch nicht absehbaren Folgen für das Verhältnis zwischen den Gewalten.

Duxburys Studie vermittelt wertvolle Erkenntnisse in Bezug auf die Frage, wie englische Richterinnen und Richter mit Gesetzen umgehen. Dabei beschränkt sich der Autor nicht nur auf die Gesetzesinterpretation als solche, sondern unternimmt daneben eine *Tour d'horizon* durch die wenig erforschte Geschichte des gesetzten englischen Rechts. Auch wenn der Zugang zu seinem Buch infolge des eher schwerfälligen Schreibstils nicht einfach ist, lohnt sich die Lektüre. Denn viele der darin behandelten Probleme, etwa welchen Zweck der Gesetzgeber mit einem Erlass verfolgt oder wo die Grenze einer Auslegung liegt, tauchen auch in der hiesigen Gerichtspraxis auf. Sich rechtsvergleichend eine etwas andere Perspektive anzueignen, kann sich als bereichernd erweisen. Die in den Fussnoten der Abhandlung aufgeführten zahlreichen Quellenzitate und weiterführenden Literaturhinweise laden zu einer vertieften Beschäftigung mit der Thematik ein.

*Martin Tanner, Gerichtsschreiber am Verwaltungsgericht des Kantons Zürich*